

La tutela dell'incolumità delle persone

estesa alle attività del tempo libero.

Il nodo delle responsabilità per il volontariato tecnico.

Stiamo assistendo da qualche anno ad un progressivo inasprimento del rigore con il quale legislazione e giurisprudenza si propongono di tutelare l'incolumità delle persone arginando la molteplicità di rischi che assediano la collettività. Ricordiamo, ad esempio, i rischi del mondo del lavoro, della circolazione stradale, dell'inquinamento, la ricaduta della crisi economica, ecc.

Un contesto sociale in profonda trasformazione, caratterizzato da un ampio flusso di conoscenze e di esperienze e dalla conseguente complessità di tutti i rapporti che coinvolgono persone e interessi economici velocemente mutevoli per l'apporto di mode e tecnologie.

Le istituzioni pubbliche reagiscono con un eccesso di regole e di divieti e con un'attenta caccia ai presunti colpevoli, dilatata, come ben sappiamo, dal sistema mediatico.

Si accentuano pertanto le problematiche della responsabilità in un acceso dibattito giuridico che si è esteso alle attività del tempo libero e, fra queste, al mondo montagna ove il Club Alpino Italiano esplica le sue attività istituzionali rivolte alla promozione dell'alpinismo "in tutte le sue manifestazioni".

Non è questa la sede di addentrarci nelle questioni giuridiche, ma è opportuno valutare quale sia la posizione degli organi tecnici del CAI che operano nell'ambito tradizionale dell'escursionismo, dell'alpinismo, dello sci alpinismo, dell'arrampicata, della speleologia, dell'alpinismo giovanile, e in tutte le loro specializzazioni, disciplinate da specifici regolamenti, in regime di volontariato e a titolo assolutamente gratuito.

Nemmeno ci occuperemo delle problematiche del risarcimento del danno tutelato, come è noto, dalle garanzie assicurative.

Una recente e importante sentenza della Corte di Cassazione Civile (n. 12900 del 24.07.2012 – Sez. III civile) si è occupata di un incidente accaduto nel 1995 ad un allievo di un corso di alpinismo di base organizzato da una Scuola di Alpinismo di una Sezione del CAI lombarda. La Suprema Corte lo definisce corso per principianti.

L'allievo subiva la frattura della caviglia destra e un modesto danno patrimoniale ma la Sezione convenuta in giudizio riteneva opportuno resistere e negare ogni responsabilità invocando come esimente anche il regime di volontariato e di gratuità che caratterizza i corsi organizzati dal CAI.

Il lungo percorso giudiziario (quindici anni) si concludeva con la citata sentenza che, confermando le precedenti sentenze del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano, affermava:

- a) che l'attività alpinistica è da ritenere "attività pericolosa".

Ai sensi dell'art. 2050 c.c. chi causa un danno nell'esercizio di un'attività pericolosa è tenuto al risarcimento "**se non prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno**".

Di qui la condanna della Sezione del CAI organizzatrice del corso a risarcire il danno subito dall'allievo;

- b) che il corso fosse stato organizzato e svolto in ambito di volontariato, senza fini di lucro, non comportava alcuna esimente all'accertata responsabilità. La Corte è esplicita e dichiara che se "in concreto" nell'esercizio di un'attività pericolosa si accerta la responsabilità è "**irrilevante**" che l'attività sia stata svolta senza fini di lucro ed afferma il seguente principio: "*L'art. 2050 c.c. è riferibile anche alle attività senza fini di lucro*". E chiarisce: "L'art. 2050 c.c. non è infatti riferibile esclusivamente alle attività d'impresa ma anche alle attività non aventi fini di lucro in relazione alla universale portata del principio del *neminem laedere*

segnatamente quando gli interessi incisi abbiano rilievo costituzionale com'è per il caso dell'incolumità delle persone (art. 32 della Costituzione)".

E ancora più chiaramente: "La lodevole e meritoria attività svolta dal CAI, con finalità sociali, di stretto volontariato, senza fine di lucro e non di impresa, **non assume alcuna rilevanza in merito alla configurazione giuridica della responsabilità da delineare nel caso che ci occupa**";

La pericolosità dell'attività andava valutata in concreto, ex ante, **alla luce della considerata inesperienza dell'allievo e dell'unicità della lezione teorica impartita prima dell'escursione alpinistica**".

Come è noto i principi espressi dalla Corte di Cassazione costituiscono un riferimento basilare.

Dobbiamo perciò trarre le seguenti conseguenze.

1. L'esercizio dell'attività alpinistica in tutte le sue forme è ritenuta attività pericolosa per cui Istruttori e accompagnatori del CAI dovranno adottare in collaborazione con i Presidenti delle Sezioni, nel cui ambito vengono organizzate le varie attività, **tutte le misure idonee per tutelare l'incolumità degli allievi**.

E' un criterio di diligenza che investe tutti gli aspetti dell'organizzazione e dello svolgimento di un corso, la preparazione tecnica di accompagnatori e Istruttori, l'efficienza dei materiali, le modalità delle esercitazioni, ecc.

2. Il regime del volontariato e l'assenza di fini di lucro non esime né attenua le responsabilità di Presidenti di Sezione, di accompagnatori e di Istruttori.

L'accertamento di eventuali responsabilità avviene con i medesimi criteri adottati nei confronti dei professionisti quali Guide Alpine e Maestri di sci, senza alcuna deroga, per valutare, in concreto, caso per caso, se siano state adottate ex art. 2050 c.c. tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso.

3. La Corte sottolinea a carico dei responsabili dell'incidente di aver condotto gli allievi in parete – sia pure su terreno facile – **dopo una sola lezione teorica.**

E' palese la perentoria raccomandazione a fornire agli allievi una adeguata informazione preventiva sui rischi e sull'adozione delle misure protettive.

-.-.-.-.-

Ci sembra agevole nell'ottica di una saggia e diligente prevenzione adeguarci ai principi espressi dalla Suprema Corte recependo il dovere di ampliare una corretta e chiara informativa sui rischi che insidiano l'attività alpinistica, suggerendo i seguenti accorgimenti.

A) All'esordio di ciascun corso, il Direttore o un suo delegato illustrerà con chiarezza i contenuti didattici, le modalità delle esercitazioni pratiche e i relativi rischi, responsabilizzando gli allievi alla diligente e scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite dagli Istruttori, **rammentando che in montagna “non esiste il rischio zero”.**

B) A supporto dell'informativa orale andrà inserita nella scheda di iscrizione di ciascun corso una clausola del seguente tenore:

“Il sottoscritto dichiara di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme e specializzazioni comporta dei rischi. Dichiara pertanto di accettarli e si impegna a osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite dal Direttore del Corso e dagli Istruttori”.

E' utile ricordare che la tradizionale dichiarazione dell'allievo che “esonera da responsabilità” la Scuola e gli Istruttori è nulla e inefficace ex lege (art. 1229 c.c.).

C) La prima uscita in montagna **dovrà essere preceduta da più lezioni teoriche di contenuto pratico** (materiali ed equipaggiamento, la catena di assicurazione, l'orientamento, i pericoli della montagna, ecc.) **coerenti con l'informativa sui rischi illustrata all'esordio del corso.**

D) Non è di minore importanza semplificare al massimo formalità e regolamentazioni eccessive. In caso di incidente l'individuazione delle eventuali responsabilità muoverà da un esame dell'osservanza delle regole scritte che ci siamo dati.

E' noto che la fonte della responsabilità per colpa viene individuata in azioni od omissioni connotate da "negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline." (art. 43 del codice penale).

Più fitta e specifica è la regolamentazione e più è agevole per gli inquirenti individuare le violazioni commesse.

Ben sappiamo che poche e funzionali regole possono essere sufficienti a disciplinare le nostre attività.

-.-.-.-

Quanto esposto vuol essere solo un modesto contributo alla perenne questione delle responsabilità oggi estese con chiarezza anche all'area del volontariato.

Non mancheranno commenti e dibattiti ma **il dovere della prevenzione** richiede il tempestivo adeguamento ai mutamenti del contesto sociale in cui operiamo.

Giancarlo Del Zotto – Avvocato

Past President della Commissione Nazionale

Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo del CAI